



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 novembre 2011 (07.11)
(OR. en)**

16394/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0303 (NLE)**

**AMLAT 98
PESC 1389
WTO 387**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	26 ottobre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 679 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 679 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2011
COM(2011) 679 definitivo

2011/0303 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo"):

- proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

In occasione del vertice Unione europea – America latina e Caraibi, tenutosi a Vienna il 12 e il 13 maggio 2006, i capi di Stato e di governo dell'Unione europea e di alcune repubbliche dell'America centrale hanno deciso di avviare negoziati in previsione di un accordo di associazione tra la due regioni, compreso un accordo di libero scambio. I negoziati sono stati avviati nell'ottobre 2007 a seguito di una decisione del Consiglio mirante ad autorizzare tali negoziati nell'aprile 2007.

Il Panama, che aveva seguito i negoziati in qualità di osservatore, ha chiesto di aderire ai negoziati in questione nel gennaio 2010. Da parte dell'UE, la partecipazione del Panama è stata ufficialmente accettata a seguito della modifica apportata alle direttive di negoziato dal Consiglio il 10 marzo 2010.

I negoziati sono stati conclusi con successo nel maggio 2010 e, dopo una fase di analisi giuridica, il testo dell'accordo è stato siglato il 22 marzo 2011.

Quanto al dialogo politico, l'accordo comprende l'insieme delle clausole di natura politica come elemento essenziale rispecchiante i valori dell'UE. Tra queste clausole, miranti a vari obiettivi di politica estera, i diritti dell'uomo, la democrazia e la clausola relativa allo Stato di diritto rivestono un'importanza particolare e sono al centro dei valori dell'UE. Quanto alla cooperazione, la Commissione ha raggiunto l'obiettivo consistente nell'integrare disposizioni al fine di rafforzare la cooperazione bi-regionale in tutti i campi d'interesse comune per giungere a uno sviluppo economico e sociale più sostenibile e più equo nelle due regioni.

Quanto alla parte "Commercio" dell'accordo e come stabilito nelle direttive di negoziato, la Commissione ha raggiunto gli obiettivi di eliminare i dazi elevati, rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi, liberalizzare i mercati dei servizi, tutelare le indicazioni geografiche (IG) importanti per l'UE, aprire i mercati degli appalti pubblici, ottenere impegni sul rispetto delle norme in materia di lavoro e ambiente e offrire procedure efficaci e rapide di risoluzione delle controversie. L'obiettivo di andare oltre gli impegni dell'OMC e garantire nella regione condizioni di parità con i concorrenti è pertanto raggiunto.

Gli Stati membri dell'UE sono stati informati oralmente e per iscritto del processo di negoziato con l'America centrale per il tramite del gruppo di lavoro AMLAT/COLAT del Consiglio e del comitato per la politica commerciale. Il Parlamento europeo è stato anch'esso regolarmente informato sull'evoluzione della situazione tramite il suo comitato "commercio internazionale" (INTA) e la sua delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale. Il testo dell'accordo risultante dai negoziati è stato via via trasmesso alle due istituzioni. Una

valutazione approfondita e indipendente dell'impatto sulla sostenibilità commerciale (SIA) che ha esaminato i possibili effetti economici, sociali e ambientali dell'accordo è stata pubblicata nel settembre 2009; i servizi della Commissione hanno espresso le loro osservazioni in merito nel giugno 2010.

2. NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il dialogo politico mira soprattutto a sviluppare un partenariato politico privilegiato fondato su valori, principi e obiettivi comuni, nonché a rafforzare la nostra collaborazione su tutti gli aspetti che presentano un interesse, in particolare i diritti dell'uomo, la prevenzione dei conflitti, il buon governo, l'integrazione regionale, la riduzione della povertà e la lotta alle ineguaglianze, come pure lo sviluppo sostenibile. La seconda parte dell'accordo riguarda la cooperazione, che dovrebbe manifestarsi con azioni concrete in tutti gli aspetti di interesse comune, compresi lo sviluppo economico, la coesione sociale, le risorse naturali, la cultura, la giustizia e le scienze.

La parte "Commercio" dell'accordo tra l'UE e l'America centrale definisce le condizioni che consentono agli operatori economici dell'UE di sfruttare pienamente le opportunità e la complementarità emergenti tra le rispettive economie. L'applicazione dell'accordo permetterà di esonerare completamente gli esportatori dell'UE di prodotti industriali e della pesca nell'America centrale dal pagamento di dazi doganali. L'accordo è conforme ai criteri dell'articolo XXIV del GATT (eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi tra le parti). Inoltre, esso ridurrà la possibilità, per l'America centrale, di adottare barriere non tariffarie in settori importanti, ad esempio in materia di requisiti di etichettatura per i tessuti. L'America centrale, da parte sua, potrà beneficiare di un nuovo importante accesso al mercato dell'UE, in particolare per le sue principali esportazioni agricole: banane, zucchero, carni bovine e rum, mentre l'UE, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, concederà l'esenzione totale dei dazi per i prodotti industriali e della pesca originari dell'America centrale.

Nel settore dei servizi e dello stabilimento, gli impegni ottenuti dalle repubbliche dell'America centrale superano quelli sottoscritti nel quadro del GATS (General Agreement on Trade in Services = Accordo generale sugli scambi di servizi) e corrispondono a interessi essenziali dell'UE in settori di rilievo (in particolare, nel settore dei servizi di telecomunicazione, dei servizi in materia ambientale e dei servizi marittimi, nonché in altri servizi di trasporto), pur rispettando le sensibilità dell'UE, ad esempio per quanto concerne la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali (modo 4). Quanto ad alcuni settori, gli impegni assunti dalle repubbliche dell'America centrale sono equivalenti ad altri accordi conclusi dall'America centrale, ad esempio l'accordo di libero scambio dell'America centrale (CAFTA) o vanno addirittura al di là in campi quali l'accesso al mercato per settori diversi da quello dei servizi o per i servizi di trasporto marittimo. Quanto agli appalti pubblici, gli accordi conclusi con l'America centrale prevedono un importante accesso a livello del governo centrale e a livello inferiore (inclusi, ad esempio, gli appalti connessi al canale di Panama).

Inoltre, l'accordo fissa una serie di norme che vanno al di là di quanto è stato convenuto nel quadro multilaterale, in particolare per quanto riguarda la proprietà intellettuale (ad esempio, protezione di 224 indicazioni geografiche dell'UE, chiarimento delle condizioni della protezione dei dati), lo sviluppo sostenibile (l'accordo presenta un livello di equivalenza superiore o uguale al STG+ sugli aspetti occupazionali e ambientali e comporta impegni specifici sulla pesca sostenibile), la concorrenza (norme concernenti i monopoli - obbligo di

trasparenza in tema di sovvenzioni), gli ostacoli tecnici agli scambi (vigilanza del mercato, trasparenza nelle procedure e norme di regolamentazione per l'etichettatura e la marcatura), le misure sanitarie e fitosanitarie (misure OMC+ su benessere degli animali, regionalizzazione, approvazione degli stabilimenti di esportazione, ispezioni sul posto e controlli delle importazioni).

Infine, l'accordo crea un quadro istituzionale efficace per la sua applicazione, comprendente sia un consiglio di associazione sia un comitato di associazione coadiuvato da una serie di sottocomitati che saranno consultati e opereranno nei vari settori coperti dalla parte "Commercio" dell'accordo e da un meccanismo di risoluzione bilaterale delle controversie.

In generale, l'accordo finalizzerà e incoraggerà, al di là delle disposizioni dell'OMC, le politiche di apertura e di rispetto delle norme internazionali e delle prassi ottimali a livello nazionale, garantendo nel contempo un ambiente trasparente, non discriminatorio e prevedibile per gli investitori e gli operatori dell'UE presenti nella regione.

Poiché gli Stati membri dell'Unione europea sono parti dell'accordo in ragione di taluni impegni figuranti nel protocollo sulla cooperazione culturale, essi devono ratificarlo secondo le rispettive procedure interne. Questo potrebbe richiedere un periodo di tempo considerevole. Affinché la parte "Commercio" dell'accordo possa essere rapidamente applicata in attesa della sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri, la Commissione propone che sia applicata in via provvisoria. Data l'importanza dell'accordo, la Commissione ritiene che il Consiglio debba inviare le notifiche di cui all'articolo 353, paragrafi 2, 3 e 4, soltanto dopo un determinato lasso di tempo, in modo da permettere al Parlamento europeo di esprimere il proprio parere in merito all'accordo. La Commissione è pronta a collaborare con il Consiglio e il Parlamento europeo per consentire l'applicazione provvisoria della parte "Commercio" dell'accordo nel 2012.

3. PROCEDURA

La Commissione ha giudicato soddisfacenti i risultati dei negoziati e invita il Consiglio:

- a concludere, a nome dell'Unione europea, l'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra;
- il Parlamento europeo sarà invitato ad approvare la conclusione dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di associazione, a nome dell'Unione europea, con l'America centrale. Le direttive di negoziato sono state modificate il 10 marzo 2010 per includere il Panama nel processo di negoziato.
- (2) Detti negoziati sono stati conclusi in occasione del vertice UE-America latina e Caraibi, che si è tenuto a Madrid nel maggio 2010, e l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo") è stato siglato il 22 marzo 2011.
- (3) Conformemente alla decisione n. .../2011/UE del Consiglio, del ...² l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il ..., fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (4) È necessario approvare detto accordo a nome dell'Unione europea.
- (5) In applicazione dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche raccomandate dal sottocomitato per la proprietà intellettuale al comitato di associazione, per approvazione da parte del consiglio di associazione, conformemente all'articolo 247 e all'articolo 274, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo.
- (6) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.

¹ GU C ... del ..., pag. .

² L'accordo è stato pubblicato nella GU ... insieme alla decisione relativa alla firma.

- (7) A norma dell'articolo 356 dell'accordo, occorre precisare che l'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a giurisdizioni dell'Unione europea o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la/e persona/e abilitata/e a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 353, paragrafi 2, 3 e 4, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 247 dell'accordo, le modifiche dell'accordo a seguito di decisioni del consiglio di associazione, quali proposte dal sottocomitato per la proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. Ove le parti interessate non pervenissero a un accordo a seguito di obiezioni concernenti un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in base alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari³.

Articolo 4

Una denominazione protetta a norma dell'allegato XVIII "Indicazioni geografiche protette" dell'accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea provvedono a far rispettare la protezione di cui all'articolo 246 dell'accordo anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme di cui all'appendice 2A dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) e all'appendice 2 dell'allegato I (Soppressione dei dazi

³ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

doganali) dell'accordo, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario⁴.

Articolo 6

L'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a giurisdizioni dell'Unione europea o degli Stati membri.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [...]

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: 12 0

Importo iscritto nel bilancio per la fine del periodo di attuazione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁵	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		178,4
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]

⁵ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

Articolo ...					
Articolo ...					

4. MISURE ANTIFRODE

La legislazione doganale dell'Unione europea ha lo scopo di assicurare la corretta applicazione di tutte le misure doganali dell'UE, comprese le preferenze tariffarie stabilite nella parte "Commercio" del presente accordo, che contiene anche le necessarie disposizioni per quanto riguarda l'applicazione delle regole d'origine preferenziali e la cooperazione amministrativa (allegato II), l'assistenza nelle indagini (allegato III) e la possibilità, dopo consultazioni, di una revoca temporanea di preferenze tariffarie in caso di frodi e irregolarità riguardanti il trattamento preferenziale (allegato IV).

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Questa stima si basa sulla media delle importazioni per il periodo 2007-2009 e rappresenta la perdita annua di entrate dovuta: 1) alla piena applicazione delle preferenze tariffarie negoziate dell'accordo, ossia: 10 anni dopo l'entrata in vigore e 2) ai livelli iniziali dei contingenti tariffari concessi. Negli anni precedenti le perdite di entrate saranno inferiori, anche tenendo conto del probabile aumento delle importazioni dei prodotti per i quali saranno progressivamente ridotti i dazi, che compenserà in parte la perdita.